

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI RITO, CONDANNA ALLE SPESE E CONSULENZA TECNICA NELLA MINIRIFORMA DEL PROCESSO CIVILE¹

PAOLO GIOVANNI DEMARCHI

Sommario: 1. Introduzione sullo scopo della riforma: l'accelerazione del processo – 2. Questioni pregiudiziali: la competenza – 2.1. Aspetti problematici - 2.2. Le questioni di giurisdizione - 2.3. Gli interventi della Consulta - 2.4. Aspetti problematici della “translatio iudicii” - 3. La condanna alle spese – 3.1. La responsabilità aggravata - 3.2. La condanna alle spese nelle cause previdenziali - 4. La consulenza tecnica - 4.1. I termini di deposito della relazione – 5. Conclusioni.

1. Introduzione sullo scopo della riforma: l'accelerazione del processo

Una nuova stagione di riforme si è aperta e la procedura civile non fa eccezione, anzi; appena metabolizzati gli interventi del 2005/2006, sono già in via di approvazione al Senato le norme che modificano – un'altra volta - il codice di rito. Si tratta di qualche decina di articoli, sparsi qua e là nel testo del codice, scelti in relazione alla loro asserita capacità – una volta riformati - di deflazionare il carico dei tribunali e di accelerare lo svolgimento dei processi².

L'**accelerazione dei giudizi civili** è lo scopo precipuo perseguito dal legislatore con la miniriforma del codice di procedura civile. Contenere i tempi del giudizio rappresenta oggi un obiettivo generalizzato e condiviso, frutto di una presa di coscienza delle conseguenze derivanti da un'eccessiva lunghezza dei processi; da un punto di vista ordinamentale, l'incapacità di amministrare la giustizia entro termini ragionevoli rappresenta un fallimento dello Stato, mentre per la magistratura, pur tenendo conto delle

¹ Relazione al convegno di studi su *L'imminente (ennesima) riforma del processo civile*, tenutosi a Milano, presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia, il 18 maggio 2009, a cura della Formazione Decentrata del Consiglio Superiore della Magistratura.

² In argomento v. DEMARCHI, *Le novità della riforma*, in *Giur. Merito*, 2009, 5, 1286 ss.

problematiche organizzative e normative, costituisce un indubbio elemento di discredito nell'opinione pubblica. Senza contare la responsabilità personale in cui può incorrere il singolo magistrato per superamento dei limiti temporali del giusto processo³. E' pertanto interesse comune quello di abbreviare – ognuno per la sfera di propria competenza – la durata dei processi; solo uno sforzo generalizzato, dunque, può sortire effetti decisivi, mentre una parcellizzazione degli interventi rischia di aumentare il divario già esistente tra le varie zone d'Italia⁴.

L'esigenza di celebrare i processi entro un termine ragionevole trova la sua consacrazione nella Convenzione europea⁵ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950⁶, il cui articolo 6⁷ così recita:

Articolo 6 - Diritto ad un processo equo.

1. Ogni persona⁸ ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed **entro un termine ragionevole...**

Article 6 – Right to a fair trial

1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing **within a**

³ Cfr. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, Relazione n. 35, *La presenza dello jus constitutionis nella giurisprudenza della corte di cassazione: gli approdi alla luce dell'art. 111 Cost.; qualche profilo di criticità*, rinvenibile su www.cortedicassazione.it.

⁴ Cfr. DEMARCHI, *Misure acceleratorie nel giudizio di cognizione. Il ruolo del giudice nella fase introduttiva, nella raccolta delle prove, nell'espletamento della ctu e nella redazione della sentenza*, relazione all'incontro di studi a cura del CSM "Ragionevole durata del processo civile: interpretazioni ed effetti", Roma, 14 maggio 2009, disponibile sul sito www.cosmag.it.

⁵ Come osserva TROCKER, *Il nuovo articolo 111 della costituzione e il "giusto processo" in materia civile: profili generali*, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2001, 2, 381 "...nella convenzione europea la consacrazione del principio del giusto processo e delle sue più importanti estrinsecazioni è accompagnata dalla predisposizione di un sistema di tutela che affida il controllo sull'osservanza di quel principio ad un apposito organo di giustizia sovranazionale: la Corte di Strasburgo; attualmente giudice unico europeo con giurisdizione obbligatoria per gli Stati in ordine all'interpretazione ed applicazione della Convenzione e dei Protocolli, dopo le modifiche apportate alla struttura ed al funzionamento degli organi convenzionali dal Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998".

⁶ Il testo è poi stato emendato con il Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994, entrato in vigore il 1° novembre 1998.

⁷ In argomento v. ANDRIOLI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il processo giusto*, in Temi rom., 1964, pp. 443-465.

⁸ Come rileva giustamente TROCKER, *Il nuovo articolo 111 della costituzione e il "giusto processo" in materia civile: profili generali*, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2001, 2, 381: "...nella convenzione europea la "durata ragionevole" del processo è configurata non come canone oggettivo disciplinante la funzione giurisdizionale, ma come garanzia del singolo, come diritto soggettivo azionabile dalla persona lesa di fronte alla Corte...".

reasonable time...*Article 6 – Droit à un procès équitable*

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et **dans un délai raisonnable...**

In applicazione di questa disposizione, è stato recentemente modificato⁹ l'art. 111 della Costituzione¹⁰, il cui secondo comma dispone che:

Articolo 111

[II] Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. **La legge ne assicura la ragionevole durata.**

Il principio di ragionevole durata del processo è stato, dunque, costituzionalizzato¹¹, con le ovvie conseguenze sulle norme di legge ordinarie, che ad esso devono conformarsi¹², pena la caduta sotto la scure

⁹ Con l'art. 1 l. cost. 23 novembre 1999, n. 2.

¹⁰ “Le costituzioni europee dell'Ottocento e dei primi decenni del Novecento non avvertono il bisogno di includere nel catalogo dei diritti fondamentali, accanto alle garanzie sostanziali di libertà dei cittadini e in aggiunta al presidio istituzionale della separazione dei poteri, anche talune garanzie specifiche di contenuto processuale. E ciò diversamente da quanto avviene nel mondo anglosassone, prima con la Magna Charta del 1215 e poi con l' Habeas Corpus e i Bills of Rights” (Cfr. TROCKER, *Il nuovo articolo 111 della costituzione e il "giusto processo" in materia civile: profili generali*, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2001, 2, 381, il quale richiama anche la costituzione spagnola del 27 dicembre 1978, la quale, all'art. 24, comma 2°, stabilisce che tutti hanno diritto ad un processo "senza dilazioni indebite" e la costituzione federale degli Stati Uniti d'America del 17 settembre 1787, la quale nel VI emendamento vuole che almeno nel processo penale il cittadino (*the accused*) possa avere il diritto di essere giudicato sollecitamente (*right to a speedy trial*).

¹¹ Osserva TROCKER, *Il nuovo articolo 111 della costituzione e il "giusto processo" in materia civile: profili generali*, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2001, 2, 381, che con la rigidità delle norme costituzionali le garanzie processuali “..acquistano stabilità ed opponibilità nei confronti di qualsiasi potere ordinario dello Stato; diventano cioè regole munite di concreta forza precettiva il cui rispetto, anche da parte del legislatore, è giudizialmente verificabile grazie all'introduzione di meccanismi di controllo di costituzionalità delle leggi..”. V. anche MOLTENI, *Brevi note sul principio di ragionevole durata del processo a margine della decisione n. 32 del 2001 della Corte costituzionale*, in Giur. it. 2002, 1, 33: “..L'importanza di questo atto internazionale è quella di non essersi limitato ad affermare in modo meramente programmatico determinati diritti di libertà (come invece, ad esempio, ha fatto la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo), ma di aver predisposto appositi e specifici strumenti a tutela dei medesimi, istituendo la Corte europea dei diritti dell'uomo competente ad esaminare sia ricorsi interstatali che individuali qualora venga lamentata la violazione di alcuni dei diritti garantiti dalla Convenzione”.

¹² Cfr. TROCKER, *Il nuovo articolo 111 della costituzione e il "giusto processo" in materia civile: profili generali*, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2001, 2, 381: “Con la rigidità delle norme

della Consulta (in precedenza, invece, la violazione della CEDU non aveva rilievo costituzionale¹³, mentre oggi – a seguito delle modifiche apportate con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - avrebbe rilievo indiretto, ex art. 117 Cost.¹⁴). Deve, peraltro, rilevarsi che la celerità dei processi non è un valore assoluto, da perseguire a discapito delle altre garanzie costituzionali; il sistema deve tendere ad una durata del processo che sia **ragionevole**¹⁵, cioè che possa coniugare le esigenze di celerità con il rispetto delle altre tutele costituzionali in materia e, quindi, anche in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost.; il legislatore, quindi, dispone di una certa discrezionalità in materia, con il solo limite del rispetto di scelte ragionevoli¹⁶.

Anche a livello **comunitario** ha trovato riconoscimento il principio della ragionevole durata del processo, sia nella legislazione¹⁷, sia a livello

costituzionali acquistano stabilità ed opponibilità nei confronti di qualsiasi potere ordinario dello Stato; diventano cioè regole munite di concreta forza precettiva il cui rispetto, anche da parte del legislatore, è giudizialmente verificabile grazie all'introduzione di meccanismi di controllo di costituzionalità delle leggi”.

¹³ “Le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in mancanza di una specifica previsione costituzionale, rese esecutive nell'ordinamento interno con legge ordinaria, ne acquistano il rango e quindi non si collocano a livello costituzionale” (Corte costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 349, in Giust. civ. 2008, 1 49).

¹⁴ Si vedano le note pronunce della Corte costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 348 e 349, secondo cui: “...la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come un trattato internazionale multilaterale, da cui derivano «obblighi» per gli Stati contraenti, ma non l'incorporazione dell'ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omisso medio, per tutte le autorità interne degli Stati membri. Di conseguenza, poiché le norme Cedu non sono direttamente applicabili ai rapporti giuridici interni e le risoluzioni e raccomandazioni della Corte di Strasburgo si indirizzano soltanto agli Stati contraenti, i giudici italiani non possono risolvere il contrasto tra norme interne e norme Cedu, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, procedendo a disapplicare le prime” (in Giust. civ. 2007, 11 2333). Da quanto detto, deriva che le norme della CEDU hanno una posizione intermedia tra le fonti primarie e quella costituzionale e sono oggetto di sindacato da parte della Consulta. In precedenza, l'incostituzionalità delle norme che provocavano un'irragionevole durata del processo veniva sollevata con riferimento al parametro di cui all'art. 97 (principio di buon andamento della pubblica amministrazione).

¹⁵ “Ragionevole” è termine che esprime un'esigenza di equilibrio nel quale siano contemperate armoniosamente, per un verso, l'istanza di una giustizia amministrata senza ritardi e, per l'altro verso, l'istanza di una giustizia non frettolosa e sommaria (TROCKER, *Il nuovo articolo 111 della costituzione e il "giusto processo" in materia civile: profili generali*, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2001, 2, 381).

¹⁶ Corte costituzionale, 9 febbraio 2001, n. 32, in Giur. it. 2002, 33; conf. Corte costituzionale, 04 dicembre 2002, n. 519, in Giur. cost. 2002, 6 ; Corte costituzionale, 24 aprile 2002, n. 137, in Giur. cost. 2002, 1087;

¹⁷ “.. anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 sancisce il diritto ad ottenere giustizia entro un termine ragionevole. Nel Capo VI (intitolato Giustizia)l'art. 47.2 stabilisce, infatti, che “Ogni individuo ha diritto a che la causa sia esaminata

giurisprudenziale¹⁸, mentre il **Consiglio superiore della Magistratura** con una deliberazione del 15 settembre del 1999 aveva affermato di ritenere necessaria l'adozione da parte dei Dirigenti degli uffici di «opportune iniziative di intesa con i Consigli forensi dirette ad eliminare ogni ritardo ingiustificato, nel rispetto delle esigenze e dell'autonomia degli uffici giudiziari competenti e dei diritti di difesa»¹⁹.

Il nuovo art. 111 Cost. ha trovato molteplici applicazioni, l'ultima delle quali è rappresentata dal disegno di legge di modifica del codice di rito civile, intitolato "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", attualmente in corso di approvazione definitiva al Senato, dopo la terza lettura parlamentare alla Camera²⁰. Di alcuni aspetti di questa legge ci occuperemo ora.

2. Questioni pregiudiziali: la competenza

Una serie di modifiche agli articoli 38, 39, 40, 44 e 45 del codice di procedura civile avrebbe dovuto realizzare - unitamente all'abrogazione degli articoli 42, 43 e 46 e alla sostituzione del terzo comma dell'articolo 187 del medesimo codice - un intervento di notevole rilievo in materia di competenza, consistente in una generale attenuazione del peso delle questioni sulla competenza, che dovevano essere eccepite immediatamente e decise tempestivamente nella fase iniziale della causa. Tutto ciò, al fine di evitare

equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. [...]" (così, MOLTENI, *Brevi note sul principio di ragionevole durata del processo a margine della decisione n. 32 del 2001 della Corte costituzionale*, in *Giur. it.* 2002, 1, 33).

¹⁸ Cfr. TROCKER, *Il nuovo articolo 111 della costituzione e il "giusto processo" in materia civile: profili generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2001, 2, 381: "... [la] Corte di giustizia del Lussemburgo (...) con la sentenza del 17 dicembre 1998 (resa nel caso *Baustahlgewebe GmbH* contro Commissione) ha affermato che quello della "pronta definizione delle liti" è espressione di un **principio giuridico generale**, che trova ingresso e assume rilievo nell'ordinamento comunitario, in quanto principio su cui sono basate le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, e in quanto diritto sancito dall'art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Una tutela di tale diritto di fronte alla Corte costituzionale non è ipotizzabile se non nei limiti del sindacato di costituzionalità affidato a tale organo, sindacato che non può riguardare la durata del singolo processo, bensì soltanto norme o disposizioni che prevedono tempi lunghi, inutili passaggi di atti da un organo all'altro, formalità superflue non giustificate da garanzie difensive, ecc. In complesso poco, perché raramente la lentezza della giustizia dipende dalla disciplina del processo".

¹⁹ La circolare è citata da MOLTENI, *Brevi note...*, op. loc. ult. cit.

²⁰ In argomento v. DEMARCHI, *Le novità della riforma*, in *Giur. Merito*, 2009, 5, 1286 ss.

che fosse possibile rimettere in discussione la questione dell'individuazione del giudice competente a decidere la controversia quando la causa è ormai matura per la decisione.

Nel progetto iniziale di riforma anche il **regolamento di competenza** era stato drasticamente ridimensionato, con lo scopo di rendere più snelle e rapide le procedure di risoluzione delle questioni attinenti alla competenza del giudice; in particolare era stato eliminato il regolamento di competenza ad istanza di parte, quale mezzo di impugnazione, mentre era stato mantenuto il solo regolamento d'ufficio, in caso di conflitto negativo di competenza.

Contro le decisioni sulla competenza, emesse con ordinanza, veniva previsto un solo strumento di impugnazione, e cioè il reclamo; ciò, al fine di evitare che il regolamento di competenza, nato come mezzo d'impugnazione in grado di pervenire anticipatamente a una pronuncia definitiva sulla questione pregiudiziale di competenza, potesse contribuire, come di fatto avviene, a ritardare ingiustificatamente la decisione di merito.

Permaneva il solo regolamento di competenza d'ufficio, quale strumento di risoluzione di conflitti negativi che, se non decisi da un giudice “terzo”, sarebbero rimasti irrisolti, portando ad un diniego di pronuncia giurisdizionale; il regolamento di competenza, dunque, cessava di essere strumento di impugnazione e manteneva limitata efficacia per la risoluzione dei conflitti fra due o più giudici che ritenessero di essere incompetenti. La Cassazione, pertanto, non statuiva più in linea generale sulla competenza, ma solamente quando il processo non poteva proseguire perché nessuno dei giudici aditi si riteneva competente. In questo caso anche la Corte doveva adottare la nuova forma semplificata dell'ordinanza, con la finalità di rendere più snello, e dunque più rapido, il procedimento decisionale sulla questione di competenza.

Tutto il complesso delle modifiche suddette è stato spazzato via dai lavori parlamentari²¹; sono rimaste solo le lievi modifiche relative alla **forma** della decisione e alla necessità che la questione sia sollevata immediatamente.

Sono ora equiparati tra loro tutti i criteri di competenza ai fini dell'eccezione di parte; il nuovo primo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile stabilisce, infatti, che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio vanno tutte eccepite, a pena di decadenza, con la

²¹ Osserva il CSM che “..in contrasto con lo scopo di conferire al processo maggior celerità, viene reintrodotta il regolamento di competenza quale mezzo di impugnazione, uno strumento che continua ad essere usato spesso a scopo meramente dilatorio e che il testo originario del disegno di legge (sulla falsariga di quanto già previsto nel progetto presentato nella precedente legislatura) si proponeva di abolire introducendo in suo luogo un procedimento incidentale interno al fine di risolvere le relative questioni..”.

comparsa di risposta **tempestivamente depositata** entro il termine previsto per la costituzione del convenuto dall'articolo 166 del codice di procedura civile.

L'aggiunta del sintagma "tempestivamente depositata" costituisce un'innovazione che contribuisce anche a fare chiarezza, dal momento che in precedenza la giurisprudenza non era concorde nel valutare gli effetti di una costituzione tardiva; la giurisprudenza di legittimità sembrava orientata nel senso di ritenere che l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile potesse essere eccepita in qualunque momento processuale, purchè ciò avvenisse con la comparsa di risposta (ossia nella prima difesa), ancorché la costituzione in giudizio fosse tardiva²². Va però rilevato che nel 2005 c'è stata una modifica all'art. 167, comma secondo, con la quale si è disposto che il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, non solo le eventuali domande riconvenzionali, ma anche le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (e tra le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio rientra certamente quella sulla competenza territoriale derogabile). La giurisprudenza di Cassazione era dunque destinata ad un probabile mutamento, il cui seme si intravedeva già nelle vecchie pronunce²³.

La modifica si inserisce nel solco della semplificazione ed anticipazione, in *limine litis*, di tutte le questioni di competenza; ritenere sempre tempestiva l'eccezione di incompetenza svolta in comparsa di costituzione, anche se tardiva, comportava, infatti, il rischio che l'attività di causa potesse essere rimessa in discussione in qualsiasi momento.

Dunque, se il convenuto vuole contestare la competenza dell'organo giudiziario adito dall'attore, deve per forza costituirsi nei termini di cui all'art. 166 c.p.c.; successivamente potrà solo sperare in un rilievo d'ufficio (ma non per i casi di competenza per territorio derogabile), esercitabile

²² Cassazione civile, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 3586, in Giust. civ. Mass. 2005, 2; conf. Cassazione civile, sez. III, 22 maggio 2003, n. 8121, in Giust. civ. Mass. 2003, 5; Cassazione civile, sez. III, 28 luglio 1999, n. 8224, in Giust. civ. Mass. 1999, 1743; Cassazione civile, sez. III, 18 maggio 1998, n. 4965, in Giust. civ. 1998, I,2511. Contra Giudice di pace Modena, 05 marzo 1997, in Foro it. 1997, I,3457, secondo cui: "L'art. 38 comma 2 c.p.c. stabilisce che l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile debba essere sollevata, pena la decadenza, nella comparsa di risposta in sede di costituzione tempestiva".

²³ Si veda, ad esempio, Cass. 28 luglio 1999, n. 8224, in Giust. civ. Mass. 1999, 1743, secondo cui: "Ai sensi dell'art. 167 c.p.c., così come introdotto dall'art. 3 d.l. 21 giugno 1995 n. 238, reiterato e conv. in l. 20 dicembre 1995 n. 534, coordinato con il comma 2 dell'art. 171 c.p.c., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall'art. 166 c.p.c. - e cioè, salva l'abbreviazione dei termini, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione - ma tardivamente, **decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali**, ma non le eccezioni e perciò il giudice deve esaminare la questione di competenza territoriale semplice, ancorché rilevata in comparsa di risposta dal convenuto tardivamente costituitosi".

tuttavia solo fino all'udienza di prima comparizione.

Per ricordare al convenuto le scadenze previste dall'art. 38, è stato modificato anche l'art. 163²⁴; ora, tra i contenuti obbligatori dell'atto di citazione, vi è anche l'avvertimento che la costituzione in giudizio oltre i termini di cui all'art. 166 comporta le scadenze di cui agli artt. 167 e 38.

In materia di rilievo d'ufficio si è mantenuta la regola previgente, con limitazione ai soli casi di competenza inderogabile; la norma è stata coordinata con la riforma del 2005, che aveva unificato le udienze di trattazione; conseguentemente, il limite temporale del rilievo officioso è ora individuato nell'udienza ex art. 183, mentre prima si faceva riferimento alla prima udienza di trattazione.

Per i casi non previsti dall'articolo 28 (cioè di competenza territoriale derogabile) è, invece, riproposta la regola secondo la quale rimane ferma la competenza per territorio del giudice indicato come competente se le parti costituite aderiscono a tale indicazione e la causa viene riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. E' proprio per favorire l'accordo sulla competenza territoriale derogabile che la vecchia norma prevedeva la necessità di specifica indicazione del giudice che la parte riteneva competente. La norma attuale ha adottato analoga formulazione letterale, unificando però sotto questo aspetto tutte le questioni di competenza territoriale, senza considerare che anche oggi l'accordo si può fare solo al di fuori dei casi regolati dall'art. 28²⁵. Si tratta, dunque, di una svista del legislatore, che però potrebbe dare luogo a pronunce difformi; la *lettera legis*, peraltro, è molto chiara, richiedendo la specifica indicazione del giudice competente per tutte le eccezioni di natura territoriale. Non potendo contraddire la norma, che fino alla sua eventuale eliminazione deve essere applicata, si può allora cambiare il punto di vista, ritenendo che la ratio della norma non sia esclusivamente quella di favorire l'accordo sulla competenza, bensì anche quella di facilitare l'indagine del giudice sul foro competente e

²⁴ Tale modifica è stata introdotta con emendamento in Commissione referente al Senato.

²⁵ Cfr BOVE, *Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile*, su www.judicium.it, 6, secondo cui: "...l'indicazione da parte del convenuto del giudice ritenuto competenza è imposta solo al fine di favorire la formazione di un accordo endoprocessuale sulla competenza, ossia di permettere l'operatività di quella parte della disposizione nella quale si prevede che "quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo". Ma, se, come è ovvio, un accordo endoprocessuale non è immaginabile nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., non ha alcun senso che il convenuto debba anche per essi indicare il giudice ritenuto competente se non vuole che l'eccezione si abbia per non proposta. Sarà allora necessaria qui un'interpretazione correttiva della lettera della norma, riportandone il senso a quello che già l'art. 38, 2° comma, c.p.c. prevedeva in precedenza".

di manifestare la serietà dell'eccezione di parte²⁶.

Tutte le decisioni sulla competenza sono prese oggi con la forma semplificata dell'**ordinanza**²⁷, che ha soppiantato la sentenza; sono stati pertanto modificati gli artt. 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50 e 279 con la sostituzione del termine "ordinanza" a "sentenza".

Analoga modifica ha interessato gli artt. 39 e 40, in materia di litispendenza, continenza e connessione.

Il primo comma dell'art. 279 è stato modificato ed ora precisa che il collegio pronuncia ordinanza non solo quando provvede su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, ma anche quando decide (soltanto) questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.

Dunque, ricapitolando, la dichiarazione di incompetenza si fa sempre con ordinanza²⁸, sia nel caso in cui il giudice istruttore, ritenuta fondata l'eccezione d'incompetenza, abbia immediatamente deciso sulla questione, sia nel caso in cui, al contrario, si sia svolta l'istruttoria della causa nel merito, avendo il giudice istruttore erroneamente ritenuto infondata la questione in sede di sua prima deliberazione²⁹. Spariranno, dunque, le sentenze declinatorie della competenza, anche se il provvedimento viene emesso dopo la precisazione delle conclusioni e lo scambio delle memorie conclusionali.

Il provvedimento affermativo della propria competenza, invece, potrà avvenire con ordinanza o con sentenza, a seconda che la pronuncia sia resa immediatamente, prima di istruire la causa, ovvero dopo l'istruttoria, in sede di decisione di merito³⁰.

Quanto ai rimedi impugnatori, si deve ritenere che l'ordinanza sulla competenza sia impugnabile con regolamento necessario di competenza, che viene deciso dalla Corte di cassazione con ordinanza (art. 49 c.p.c., nuovo testo). La sentenza, invece, che necessariamente afferma la propria competenza, consiste sempre di un doppio capo (uno sulla competenza e l'altro sul merito); questo provvedimento è impugnabile con i mezzi ordinari,

²⁶ Anche se, mi rendo conto, l'argomento è molto debole.

²⁷ Anche in Cassazione.

²⁸ Il primo comma dell'art. 279 c.p.c. stabilisce che il giudice pronuncia ordinanza non solo quando provvede su questioni relative all'istruzione della causa senza definire il giudizio, ma anche quando decide solo sulla questione di competenza.

²⁹ Conforme BOVE, *Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile*, su www.judicium.it, 7.

³⁰ In questo caso, infatti, la forma della decisione di merito prevale sulla forma del provvedimento reso sulla competenza.

se si impugna anche il profilo di merito, e con il regolamento di competenza, se si impugna solo il profilo di competenza.

2.1. Aspetti problematici.

Come ha rilevato attenta dottrina³¹, residuano alcuni dubbi. Innanzitutto con riguardo al trattamento della questione di competenza di fronte al **giudice di pace**; la sopravvivenza dell'art. 46 c.p.c.³², da molti messa prima in discussione, ma confermata dalla giurisprudenza³³, sembra ancora oggi avvalorata dal fatto che nessuna disposizione abrogativa lo sopprime³⁴.

Ci si domanda, dunque, se bisognerà continuare a ritenere che il giudice di pace debba pronunciarsi sulla questione di competenza, in ogni caso, con sentenza, impugnabile con i mezzi ordinari³⁵ (e la soluzione sembra dover essere positiva).

In secondo luogo, vanno investigati, alla luce della nuova disciplina, i rapporti tra giudice statale e giudice privato. La legge di riforma non richiama, in questo ambito, l'art. 819-ter c.p.c., che disciplina l'eccezione d'incompetenza del giudice statale per l'esistenza di una convenzione di

³¹ Cfr. BOVE, *Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile*, su www.judicium.it, 7

³² “Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace”.

³³ Cfr. Cass. Civ., sez. III, 29 maggio 2008, n. 14185, in *Giust. civ. Mass.* 2008, 5: “La decisione con la quale il g.d.p. statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 c.p.c.”.

³⁴ La norma è già stata portata al vaglio della Consulta, che così ha statuito: “È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 46 c.p.c., anche in combinato disposto con gli art. 353 e 354 c.p.c., censurato, in riferimento agli art. 3, 24, 25 e 111 cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 42 c.p.c., in tema di regolamento necessario di competenza, avverso le sentenze del g.d.p. che pronuncino sulla competenza, anche ai sensi degli art. 39 e 40 c.p.c. senza decidere il merito della controversia. Invero, il tribunale rimettente, dopo aver dato atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione dello stesso entro i termini indicati dal giudice di pace, nulla ha detto circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello, così omettendo di precisare gli effetti che la pronuncia additiva richiesta avrebbe sul giudizio a quo, per il quale il rimettente stesso espone il sopravvenuto difetto di interesse. La questione è inoltre proposta in via alternativa rispetto ad altra e non già in via subordinata come formalmente enunciato nell'ordinanza di rimessione (Corte cost., 21 dicembre 2007, n. 449, in *Giur. cost.* 2007, 6).

³⁵ Cfr. BOVE, *Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile*, su www.judicium.it, 7.

arbitrato; dunque, su detta eccezione il giudice statale dovrà continuare a decidere con sentenza o dovrà pronunciarsi con ordinanza?

Anche in questo caso la dottrina ha già preso posizione, evidenziando che gli indizi normativi non sono affatto univoci. Invero, il fatto che la pronuncia del giudice che si dichiara incompetente per l'esistenza di un patto compromissorio sia impugnabile col regolamento di competenza dovrebbe indurre a ritenere che ormai anche questo provvedimento debba essere assunto con ordinanza; ma, d'altro canto, l'art. 819-ter c.p.c., che non è stato modificato³⁶, parla espressamente di **sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza**³⁷.

In realtà, nonostante la presente riforma abbia attinto a piene mani dal precedente progetto presentato dal ministro Mastella nel 2007, sembra che il mancato intervento sull'art. 819-ter sia ascrivibile ad una svista, anche se parte della dottrina è di diverso avviso³⁸.

2.2. Le questioni di giurisdizione.

Con l'art. 38 del progetto di legge Atto Senato 1082, il legislatore ha

³⁶ Il precedente DDL Mastella, al contrario, aveva proceduto al necessario coordinamento, prevedendo all'art. 819-ter che “..L'**ordinanza** con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44..”.

³⁷ Articolo 819-Ter (Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria).

[I]. La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. **La sentenza**, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

[II]. Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.

[III]. In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato.

³⁸ Cfr. BOVE, *Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile*, su www.judicium.it, 7: “Inoltre non credo proprio che la decisione assunta ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c. possa fondarsi su una cognizione sommaria come avviene per la decisione assunta sulle questioni di cui all'art. 38 c.p.c. Se a questi rilievi si aggiunge che l'eccezione con la quale si cerca di ottenere il rigetto in rito della domanda per l'esistenza di un valido patto compromissorio non è propriamente nella sua sostanza un'eccezione d'incompetenza, perché evidentemente l'arbitro non è un organo dello Stato, credo che se ne possa ricavare l'affermazione per cui, se nulla di diverso e di esplicito dice la legge, la decisione della relativa questione debba mantenere la forma ordinaria della sentenza”.

introdotto anche una nuova norma generale in materia di giurisdizione; generale perché si applica non solo ai giudizi civili, ma anche in materia amministrativa, contabile, tributaria o di giudizi speciali.

La norma va ovviamente coordinata con gli articoli 37 (secondo cui “Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche **d'ufficio**, in qualunque stato e grado del processo”) e 41³⁹ del codice di rito.

La norma prevede che il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione debba anche indicare (se esistente) il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione; a questo punto, **entro tre mesi** dal passaggio in giudicato della pronuncia - termine espressamente dichiarato perentorio - la domanda deve essere riproposta al giudice indicato come provvisto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta. La tempestiva adizione dell'autorità dotata di giurisdizione sul caso concreto conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda. La norma precisa che restano ferme le **preclusioni** e le **decadenze** intervenute; la formulazione, tuttavia, non è chiara, perché non specifica se si riferisce alle decadenze maturate prima della proposizione dell'originaria domanda, oppure a quelle che intervengono tra la pronuncia di difetto di giurisdizione e la successiva riassunzione della lite davanti all'autorità competente. Nel primo caso la norma sarebbe pleonastica, dal momento che la riassunzione non può certo sanare decadenze già verificatesi; nel secondo caso, invece, la norma sarebbe in contrasto con quanto previsto in precedenza, ove si dice che la riproposizione della domanda nei tre mesi “conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda”. Probabilmente, allora, il riferimento è a preclusioni e decadenze interne, cioè di tipo processuale (ad esempio le preclusioni istruttorie).

In ogni caso, se la riassunzione o la prosecuzione del giudizio non avviene nei termini indicati, il processo **si estingue**; l'estinzione è dichiarata anche **d'ufficio** alla prima udienza, e impedisce – come è ovvio - la conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda.

Va precisato che il giudice che si spoglia della causa deve non solo indicare l'autorità dotata di giurisdizione, ma anche il singolo giudice che

³⁹ **Pronuncia a sezioni unite:** [I]. *Finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.*

[II]. *La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finchè la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.*

ritiene competente⁴⁰; pertanto non sarà sufficiente una formula del tipo: “dichiara la propria carenza di giurisdizione a favore del giudice amministrativo”, ma si dovrà piuttosto dire: “dichiara la propria carenza di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, indicando quale giudice competente il Tar Lazio”. La norma, ispirata da finalità meritorie, in quanto tende ad individuare al più presto il giudice che deve occuparsi della questione prospettata dalle parti, non è tuttavia di semplice applicazione, perché presuppone da parte del giudice adito la conoscenza delle regole di competenza (cioè di riparto interno) proprie di altre giurisdizioni.

Naturalmente la domanda di “riassunzione” va (ri)proposta con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al nuovo giudice, in relazione al rito applicabile.

Se sulla giurisdizione si sono pronunciate le Sezioni unite della Corte di cassazione, detta pronuncia è vincolante sia per le parti, sia per ogni altro giudice, anche in altro processo. In caso contrario, invece, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con **ordinanza**, la questione di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito (nel caso del giudizio ordinario, dunque, la questione può essere sollevata d'ufficio fino all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c.)⁴¹.

Restano, comunque, ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di

⁴⁰ Si ricorda che l'art. 382 dispone che La Corte di cassazione, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il **giudice competente** (e non solo l'autorità giudiziaria dotata di giurisdizione).

⁴¹ Sul punto Cfr. BOVE, *Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile*, su www.judicium.it, 4: “La decisione della Corte di cassazione, se in precedenza si riteneva che fosse sempre vincolante, oggi lo è solo se la Corte si pronuncia a Sezioni Unite. Ciò avviene certamente quando la Corte di cassazione è investita della questione con regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c., le cui disposizioni la legge afferma rimanere ferme. Ciò può avvenire, ma non necessariamente deve avvenire, quando la Corte di cassazione è adita con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 1) (...) Se, invece, a pronunciarsi è stato il giudice del merito, la sua pronuncia nel processo instaurato di fronte al giudice da lui indicato come munito di giurisdizione è vincolante solo per le parti, ma non anche per il giudice, ove la causa “trasmigri” entro il termine perentorio previsto dalla legge. Le parti, ovviamente, possono contestare la pronuncia sulla giurisdizione, ma lo devono fare nell'ambito dei mezzi d'impugnazione da utilizzare nel processo che ha posto capo ad essa. Una volta passata in giudicato la sentenza che ha chiuso in rito il processo per difetto di giurisdizione, l'interessato può mantenere vincolato a detta pronuncia il suo avversario solo se instaura la causa di fronte al giudice “giusto” entro tre mesi da quel passaggio in giudicato. Il giudice può invece “ribellarsi” all'indicazione di giurisdizione fornita da altro giudice di merito, non pronunciando a sua volta una sentenza, ma, riprendendo l'analogo meccanismo contenuto nell'art. 45 c.p.c., sollevando con ordinanza conflitto di fronte alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. E ciò egli può fare solo entro la prima udienza fissata per la trattazione del merito.”

giurisdizione.

L'ultimo comma dell'articolo in commento contiene infine una disposizione relativa alle prove; per non disperdere del tutto l'attività già compiuta, è previsto che il giudice successivamente adito possa valutare come argomenti di prova le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione (analogamente a quanto avviene, per esempio, per le risultanze istruttorie di un processo estinto⁴² o per le prove raccolte in diversi giudizi tra le stesse parti⁴³).

2.3. Gli interventi della Consulta

L'intervento del legislatore si colloca nel solco tracciato recentemente dalla Corte costituzionale, che con sentenza 77/2007 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 30 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione⁴⁴. La Corte ha rilevato, del tutto condivisibilmente, che il principio della incomunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi, se comprensibile in altri momenti storici, è certamente incompatibile, oggi, con fondamentali valori costituzionali, non potendo la previsione di una pluralità di giudici risolversi in una minore effettività o, addirittura, in una vanificazione della tutela giurisdizionale; evenienza, questa, che si verifica quando la disciplina dei rapporti tra diverse giurisdizioni, per di più innervantesi su un riparto di competenze complesso ed articolato, è tale per cui l'erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione, o l'errore del giudice in tema di giurisdizione, può risolversi in un pregiudizio irreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda, con conseguente pregiudizio per il diritto alla tutela giurisdizionale e ad una ragionevole durata del giudizio.

La Consulta, sulla base di tali premesse, ha sollecitato il legislatore ad intervenire per dare attuazione al principio della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione nel giudizio ritualmente riattivato davanti al giudice che ne è

⁴² Cfr. Cass. 4 agosto 2005, n. 16372, in Giust. civ. Mass. 2005, 10.

⁴³ Trib. Bologna, 14 febbraio 2002, in Foro padano 2003, I, 121; v. anche Cass. 22 febbraio 1996, n. 1375, in Resp. civ. e prev. 1996, 607, per le prove raccolte in un giudizio penale.

⁴⁴ Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77, in Giur. cost. 2007, 2

munito (lasciando, peraltro, libero il legislatore di disciplinare, nel modo ritenuto più opportuno, il meccanismo della riassunzione⁴⁵).

2.4. Aspetti problematici della “translatio iudicii”

Dice il comma quarto della norma in esame che “L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o la prosecuzione del giudizio comporta l'**estinzione** del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda”. Un’attenta dottrina⁴⁶ ha rilevato l’assurdità di questa disposizione, proprio in virtù del fatto che la domanda proposta al giudice competente non è un semplice atto di riassunzione, bensì una nuova domanda. Ma, se così è, allora un’eventuale riproposizione della domanda, davanti al giudice competente, che sia fatta oltre i termini indicati dal comma due, non dovrà necessariamente comportare l’estinzione di questo “nuovo” giudizio. L’unico effetto che dovrà discendere dalla tardiva instaurazione della lite davanti al giudice competente è l’impossibilità di godere della retrodatazione degli effetti processuali e sostanziali della prima domanda, ma il giudizio potrà proseguire come causa del tutto nuova e svincolata da quella precedente.

D'altronde, nemmeno il primo giudizio, instaurato di fronte ad un giudice privo di giurisdizione, potrà estinguersi, per essere già terminato con la pronuncia in rito.

⁴⁵ Si veda, in proposito, BOVE, *Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile*, su www.judicium.it, 2: “In primo luogo ci si chiedeva quale dovesse essere la forma dell’atto con cui il giudizio “trasmigra” al giudice indicato come fornito di giurisdizione. A fronte di coloro che ravvisavano in esso un vero e proprio atto di riassunzione, vi era chi, invece, parlava qui propriamente di un atto con cui s’instaura un nuovo e diverso processo, dovendo l’interessato rispettare le forme, diverse, previste per la proposizione della domanda di fronte al giudice fornito di giurisdizione. Insomma, si osservava, la “trasmigrazione” da un tipo di giudice ad un altro non può significare solo trasferimento della domanda originaria, come avviene in caso di pronuncia d’incompetenza, ma impone la formulazione di una domanda con forme e contenuto del tutto diversi. Si pensi al classico “trasferimento” dal giudice ordinario a quello amministrativo: qui, si rilevava, l’attore non potrà limitarsi a richiamare l’atto introduttivo del giudizio, ma dovrà adeguarsi alle forme e alle possibilità di tutela del giudizio amministrativo, magari dovendo impugnare un provvedimento amministrativo, con il necessario corredo dei motivi, e dovendo cambiare il petitum, ossia il tipo di tutela che si richiede.”

⁴⁶ BOVE, *Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile*, su www.judicium.it, 4

3. La condanna alle spese

Dispone il nuovo primo comma dell'art. 91 che il giudice, quando accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa⁴⁷, deve condannare la parte che non ha accolto la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta stessa, salvo che il rifiuto sia in qualche modo giustificato o salvo che ritenga di applicare il secondo comma dell'art. 92, ossia intenda procedere alla compensazione delle spese.

Trattasi di una significativa innovazione nella disciplina delle spese processuali, con la finalità di indurre le parti ad avviare una trattativa seria per la definizione conciliativa della controversia ed evitare che tale trattativa fallisca per motivi strumentali; è evidente, infatti, l'inutilità del processo se all'esito di essa la parte ottiene ciò che fin dall'inizio l'altra si è dichiarata disposta ad offrire. A tal fine la riforma ha previsto una vera e propria sanzione processuale a carico dell'attore (o del convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale), il quale abbia rifiutato una proposta conciliativa seria avanzata dall'altra parte.

Oggi, dunque, la parte contro cui è rivolta la domanda ha senz'altro un interesse specifico a formulare una **proposta conciliativa**, dal momento che il giudice deve tenere conto di tale comportamento processuale in sede di liquidazione delle spese di lite (il giudice potrebbe accogliere la domanda in parte e condannare comunque l'attore al pagamento delle spese processuali, per aver rifiutato la proposta conciliativa del convenuto (oppure potrebbe compensare le spese processuali)).

La norma è certamente da salutare con favore, sia perché ribadisce, implicitamente, l'esistenza di un dovere di **lealtà e probità** (che nel progetto del Governo era esplicitamente affermato all'art. 88 e che è contenuto, anche, nell'art. 175 c.p.c.), sia perché riassegna al processo il suo ruolo meramente strumentale all'affermazione del diritto della parte; quando questa può trovare soddisfazione indipendentemente dalla celebrazione del processo, quest'ultimo cessa di essere indispensabile, e costituisce solo più un costo per la società, che deve essere eliminato.

Per evitare che un'applicazione acritica della regola possa portare effetti ingiusti, è prevista una salvezza; il giudice può regolare le spese in modo "ordinario" quando il rifiuto alla conciliazione è in qualche modo

⁴⁷ È stato eliminato l'inciso "tempestivamente formulata", che era stato in un primo tempo aggiunto dalla Camera.

giustificato⁴⁸.

Le modifiche in materia di pronuncia sulle questioni di competenza hanno reso necessario modificare l'articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile, prevedendo che il giudice si pronunci sulle spese processuali tutte le volte che emana un **provvedimento** che definisce il processo davanti a lui, qualunque sia la forma adottata (prima si parlava solo di sentenza).

Gli emendamenti della Camera hanno ulteriormente modificato, rispetto all'intervento riformatore del 2006, l'art. 92, in tema di compensazione delle spese di lite. Inizialmente, prima del 2006, l'art. 92, secondo comma, c.p.c., prevedeva che il giudice potesse compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti in caso di soccombenza reciproca o nel caso in cui concorressero **gravi motivi**. La lettera della legge – osserva l'Ufficio Studi del Senato, nella sua scheda di lettura del disegno di legge S1082 - non forniva alcun parametro che consentisse di ricondurre ad unità i gravi motivi che giustificano la deroga del principio generale o di orientare in alcun modo la discrezionalità del giudice; pertanto, da più parti si lamentava – nella prassi giudiziaria - un ricorso eccessivo e ingiustificato alla compensazione delle spese.

Con effetto dal 1 marzo 2006, per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, l'art. 92, secondo comma, c.p.c., è stato sostituito (ad opera dell'art. 2, comma 1, lett a) della legge 28 dicembre 2005, n. 263); è stato introdotto l'obbligo per il giudice di esplicita indicazione, nella motivazione, dei giusti motivi per operare la compensazione. Il legislatore ha così limitato la discrezionalità del giudice, incrementando anche la possibilità di controllo sulla motivazione.

La riforma del 2009 ha ulteriormente limitato la possibilità, per il giudice, di ricorrere alla compensazione; ora non basta più che vi siano giusti motivi (concetto assai generico) e che questi vengano indicati nella motivazione, ma è necessario che i motivi siano anche **gravi ed eccezionali**⁴⁹. Come a dire che la compensazione costituisce una deroga eccezionale al principio di soccombenza, per cui il giudice deve farne un uso contenutissimo, motivando adeguatamente la sua scelta.

⁴⁸ La modifica del secondo comma dell'art. 92, cui fa riferimento la norma in esame, porta a ritenere che anche in questo caso i motivi per non procedere alla condanna della parte che ha rifiutato la conciliazione debbano essere gravi ed eccezionali.

⁴⁹ La norma si avvicina così al regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle CE, ove, all'art. 69, sono richiesti **motivi eccezionali** per poter procedere alla compensazione. Il regolamento è citato da GIORDANO, *Responsabilità delle parti per le spese ed i danni e abuso del processo*, in Giur. Merito, 2007, 12, suppl., 52.

Lo scopo, ancora una volta (e lo si vedrà di nuovo nel paragrafo che segue) è quello di introdurre un deterrente alla proposizione di liti infondate (spesso utilizzate strumentalmente al solo scopo di procrastinare il più possibile il momento di ripristino della legalità).

3.1. La responsabilità aggravata

L'art. 96 c.p.c. dispone attualmente che se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza⁵⁰.

Analogamente, viene condannato al risarcimento dei danni, qualora vi sia una domanda in tal senso, l'attore o il creditore procedente che abbia agito senza la normale prudenza, qualora il giudice accerti l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale.

Riprendendo la modifica già proposta dal progetto di legge Mastella, nel 2007, è stato ora introdotto un terzo comma all'art. 96, il quale prevede che, in ogni caso in cui il giudice si pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, **può**, anche **d'ufficio**, condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma **equitativamente** determinata.

Il progetto originario prevedeva la condanna al pagamento, a favore della controparte, di una somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari. Un primo emendamento, approvato alla Camera, ha sostituito il criterio predetto con la previsione di un minimo ed un massimo (somma non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 20.000); trattavasi di intervento da salutare con favore, sia perché specificava che l'individuazione della somma poteva essere fatta equitativamente, ma ancor di più perché sostituiva al complesso meccanismo collegato alle tariffe forensi, la più chiara previsione di un minimo ed un massimo, espressamente indicati con grandezze scalari.

In sede di esame al Senato, la norma ha subito, però, un ulteriore rimaneggiamento, che ha eliminato ogni vincolo per il giudice nella determinazione del risarcimento; oggi, dunque, il giudice può, anche **d'ufficio**, condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della

⁵⁰ In argomento v. GIORDANO, *Responsabilità delle parti per le spese ed i danni e abuso del processo*, in Giur. Merito, 2007, 12, suppl., 43 ss.

controparte, di una qualunque somma equitativamente determinata.

La modifica rappresenta un'ulteriore applicazione dei principi di rafforzamento delle cosiddette sanzioni processuali, in funzione della più incisiva valutazione del comportamento delle parti durante il processo, e, ancora una volta, conferma il generale dovere di lealtà e probità (che il progetto originario di modifica esplicitava nella riscrittura dell'art. 88) in capo alle parti⁵¹.

Fino ad oggi l'art. 96 ha trovato, nella pratica, una scarsa applicazione, essenzialmente dovuta al fatto che nell'attuale formulazione della norma la pronuncia di condanna a carico della parte soccombente che ha agito con **dolo o colpa grave** presuppone la prova che l'altra parte abbia sofferto un danno in conseguenza della condotta processuale scorretta⁵². Negli ultimi tempi parte della giurisprudenza di merito ha iniziato a valorizzare un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto in questione, anche in relazione alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo⁵³.

La modifica normativa, superando l'interpretazione evolutiva della giurisprudenza, introduce uno strumento sanzionatorio⁵⁴ a carico del soccombente che, essendo in qualche modo **automatico**⁵⁵ ed **officioso**, potrà avere certamente maggior influenza sul comportamento delle parti.

Non è chiaro, peraltro, se il potere sanzionatorio di cui al comma tre sia collegato alla responsabilità aggravata, specificata nei due commi precedenti,

⁵¹ Secondo l'Ufficio Studi del Senato (scheda di lettura del ddl S1082, rinvenibile sul sito ufficiale www.senato.it) "L'art. 96 c.p.c. è stato spesso indicato in dottrina come uno strumento il cui impiego sistematico da parte dei giudici potrebbe costituire un serio deterrente nei confronti delle liti temerarie e dunque una possibile soluzione all'eccesso di litigiosità che notoriamente affligge l'ordinamento giuridico italiano."

⁵² "Il motivo per il quale ciò è avvenuto è che la Corte di cassazione ha costantemente qualificato la responsabilità ex art. 96 c.p.c. come una species del genus responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Conseguentemente, l'accoglimento della domanda di risarcimento danni per lite temeraria è stata sempre subordinata all'assolvimento da parte del richiedente di un onere della prova particolarmente gravoso, in particolar modo per quanto concerne la sussistenza del danno" (Ufficio Studi del Senato, scheda di lettura del ddl S1082, rinvenibile sul sito ufficiale www.senato.it).

⁵³ Si veda ad esempio Tribunale Roma, sez. VI, 18 ottobre 2006, in *Il merito* 2007, 1-2, 7: "La liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla parte a causa della condotta tenuta da chi, nell'ambito del giudizio, ha agito o resistito con mala fede e colpa grave, è effettuata dal giudice sulla scorta di una valutazione equitativa la quale deve tenere conto degli standard e dei precedenti giurisprudenziali adottati in casi simili dalla Corte Europea". Si vedano anche Trib. Genova, 27 giugno 2006, n. 3144 e App. Firenze, 5 maggio 2006, n. 1010, disponibile sul sito www.judicium.it.

⁵⁴ Sulla natura sanzionatoria della responsabilità aggravata, cfr. GIORDANO, *Responsabilità delle parti per le spese ed i danni e abuso del processo*, in *Giur. Merito*, 2007, 12, suppl., 49.

⁵⁵ Laddove è previsto che la condanna al pagamento di una somma di denaro ulteriore rispetto alle spese di lite consegua *ipso facto* all'accertamento della condotta illecita.

ovvero se il giudice possa emettere una condanna supplementare ogni volta che pronuncia sulle spese⁵⁶. La prima soluzione ha una giustificazione sistematica, dal momento che la norma è inserita nell'art. 96, rubricato "Responsabilità aggravata"; la seconda è fondata sul dato letterale del comma terzo, il quale mai parla di responsabilità aggravata (né fa alcun riferimento ai commi precedenti) e in più dice che la condanna può essere irrogata "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91".

Altro dato da chiarire è se la condanna di cui al comma terzo costituisca una sanzione ulteriore, rispetto al risarcimento del danno di cui ai commi secondo e terzo, ovvero se sia una liquidazione forfetaria ed equitativa dello stesso, che esonera la parte dalla prova del danno, ma non impedisce la richiesta (e la prova) di un danno maggiore.

Mi pare che quest'ultima soluzione sia quella più ragionevole; il giudice, in caso di responsabilità aggravata, liquiderà equitativamente, anche d'ufficio, una somma a favore della parte vittoriosa. Qualora, però, la parte ritenga di aver subito un danno maggiore, potrà sempre chiedere la condanna all'integrale risarcimento, fornendo la relativa prova.

Rimane da chiedersi se il giudice, qualora intenda condannare **d'ufficio** la parte soccombente, ai sensi del comma terzo, debba previamente informare le parti ai sensi del nuovo testo dell'art. 101; mi pare, peraltro, più ragionevole la soluzione negativa, anche sotto un profilo strettamente interpretativo. Il secondo comma del nuovo articolo 101, infatti, impone al giudice di instaurare il contraddittorio solo quando egli ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio; ma la condanna ex art. 96, comma terzo, non è una questione su cui si fonda la decisione della causa, bensì una condanna accessoria. Non è dunque un *prius* logico della decisione, bensì, al contrario, un *posterius*.

Va, da ultimo, rilevato che l'inserimento del nuovo comma terzo nell'art. 96 ha comportato, per il necessario coordinamento, l'abrogazione del quarto comma dell'art. 385 c.p.c., ai sensi del quale, "quando pronuncia sulle spese, la Corte di cassazione, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se

⁵⁶ In questo caso la condanna avrebbe una componente "esistenziale". Si veda, in proposito, Trib. Roma, sez. VI, 18 ottobre 2006, in *Giur. merito* 2007, 6 1606: "La liquidazione del danno da lite temeraria può essere riferita al danno esistenziale/morale che, normalmente, scaturisce dalla domanda o dalla resistenza in giudizio caratterizzate da mala fede o colpa grave."

ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave”. La disposizione dell’art. 96 ha infatti valenza generale e rende superflua e superata la corrispondente previsione del comma quarto dell’art. 385; anche per la Cassazione, dunque, al criterio parametrato sulle tabelle forensi – che comportava un calcolo non semplice – viene sostituito un ampio potere discrezionale del giudice.

3.2. La condanna alle spese nelle cause previdenziali.

In commissione congiunta (1 e 2) al Senato è stato approvato un emendamento che ha inserito un ultimo periodo all’art. 152 delle disposizioni di attuazione al codice di rito. Tale nuovo periodo dispone che le spese, competenze ed onorari liquidate dal giudice nei giudizi per **prestazioni previdenziali** non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.

La nuova norma è da leggere in coordinamento con la parte precedente, a mente della quale nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave⁵⁷, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito minimo imponibile ai fini IRPEF. L’aggiunta, dunque, ha il significato di precisare che in ogni caso, cioè anche quando la parte soccombente supera il limite reddituale o non fornisce alcuna prova in merito⁵⁸, ed è dunque soggetta alla condanna alle spese, quest’ultima non può essere irrogata in misura superiore al valore della lite (*rectius*: della prestazione dedotta in giudizio).

⁵⁷ “La temerarietà della pretesa, che, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., deve concorrere con la manifesta infondatezza per giustificare la condanna del lavoratore soccombente nei giudizi previdenziali, va ravvisata nella coscienza dell’infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta coscienza. (Nella specie la S.C., decidendo nel merito, ha cassato la pronuncia di condanna alle spese ritenendo la decisione della corte territoriale erronea e contraddittoria per aver, da un lato, ritenuto che l’infondatezza della lite risultasse “ictu oculi”, e, dall’altro, per aver fatto esplicito riferimento anche alle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio per motivare le conclusioni sulla insussistenza del diritto rivendicato)” (Cassazione civile, sez. lav., 06 giugno 2007, n. 13269, in Giust. civ. Mass. 2007, 6).

⁵⁸ “In applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) è sempre consentita la condanna del ricorrente alle spese di giudizio sostenute dalla controparte vittoriosa (consistenti nelle spese di difesa), qualora il medesimo non dimostri di essere in possesso di un reddito inferiore al doppio dell’importo stabilito per la fruizione del gratuito patrocinio (art. 152 disp. att. c.p.c., nuovo testo)” (C.Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 09 ottobre 2007, n. 481 Foro amm. TAR 2007, 10 3307).

4. La consulenza tecnica: nomina del ctu e formulazione dei quesiti

Dispone il nuovo primo comma dell'art. 191, con una modifica tutto sommato marginale, che il giudice istruttore, con l'ordinanza con cui nomina il consulente, **formula i quesiti** e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

La modifica ha lo scopo di **accelerare** le operazioni di nomina e giuramento del consulente, anticipando le eventuali discussioni in ordine al quesito e riducendo il tempo dell'udienza di giuramento; la modifica avrà tuttavia un modesto effetto acceleratorio, dato che la prassi degli uffici giudiziari già era indirizzata in questo senso⁵⁹.

Ben più rilevante, almeno sulla carta, la modifica prevista dal nuovo testo dell'art. 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale pone un **tetto massimo** (relativo) **per gli incarichi** conferibili al medesimo soggetto. Il metro di paragone, per calcolare la percentuale massima del 10%, è dato dal totale degli incarichi conferiti dal tribunale, il che creerà qualche problema di coordinamento fra giudici, specie nei grandi tribunali. Viene naturale, peraltro, chiedersi come potrà il presidente sapere in anticipo quale sarà il numero totale degli incarichi affidati ai consulenti e quindi bloccare un'eventuale nomina "oltre misura". E' evidente, dunque, che la prescrizione ha un'operatività necessariamente posticipata⁶⁰, salvo che il presidente non voglia affidarsi provvisoriamente ai dati dell'anno precedente. E quale sarà, peraltro, il dato temporale rilevante? Mi pare che, in mancanza di specificazione, debba considerarsi il periodo temporale che individua l'anno giudiziario, e dunque i 12 mesi.

Quanto alle modalità pratiche di intervento del presidente, la norma lascia ampia libertà alla fantasia dei dirigenti degli uffici: si potrebbe immaginare un visto sulle nomine effettuate dai giudici, ma è dubbio che il presidente possa interferire nell'attività giurisdizionale dei colleghi, le cui autonomia ed indipendenza trovano garanzie nella carta costituzionale. Mi pare, allora, che la vigilanza del presidente debba essere esercitata esclusivamente *ex post*, anche come modalità di intervento; lungi dal poter bloccare una nomina, il

⁵⁹ Cfr. DEMARCHI, *Prime considerazioni sul disegno di legge Mastella: la revisione del processo civile in ottica acceleratoria*, in Giust. Civ., 3-2007, 120.

⁶⁰ E d'altronde per le prime nomine sarà impossibile rispettare le percentuali di legge, dato che il primo incarico corrisponderà al 100% degli incarichi fino a quel momento conferiti, il secondo almeno al 50%, il terzo almeno al 33%...

presidente dovrà segnalare al giudice il superamento del tetto di legge, invitandolo a soprassedere per un certo periodo alla nomina di un dato consulente, sino a rientrare nei limiti di legge. Qualora il giudice non dovesse ottemperare, allora il presidente sarebbe tenuto a dare comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura per l'eventuale azione disciplinare contro il magistrato. In nessun caso, invece, ritengo che si possa bloccare una nomina effettuata nell'esercizio del potere giurisdizionale del singolo giudice, così come ritengo di escludere che la nomina oltre misura possa in qualche modo incidere sulla validità degli atti del processo.

Così come è formulata la norma, sembra che si debba tener conto di tutte le consulenze conferite dal tribunale, per cui negli uffici composti da più di dieci giudici ognuno di essi potrebbe, tendenzialmente, nominare sempre lo stesso consulente, se gli altri ne nominano di diversi⁶¹. Questa soluzione è aberrante, perché la norma mira non solo a garantire una certa rotazione negli incarichi, a favore degli iscritti all'albo, ma anche ad evitare che si formino situazioni monopolistiche, dietro alle quali c'è sempre il sospetto che si celi una qualche forma di clientelismo. La norma, peraltro, è abbastanza chiara, per cui sarà difficile – sotto tale profilo - contestare un giudice che nomina sempre lo stesso perito, qualora tali nomine non superino il tetto del 10% complessivo, come è facile che avvenga in un grande tribunale, con decine di giudici civili.

Un correttivo si ha, però, nella prima parte della norma, che impone al presidente del tribunale di verificare che gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo; la soglia del 10% costituisce, dunque, il limite massimo oltre il quale non si può andare, ferma restando la regola di base per la quale gli incarichi debbono essere distribuiti (tendenzialmente) in modo eguale fra tutti gli iscritti.

Anche questa regola fondamentale, però, conosce un correttivo, per il semplice motivo che l'iscrizione all'albo non è di per sé garanzia dell'onestà e della capacità del consulente (il quale, tra l'altro, operando in campo processuale, deve avere anche qualche conoscenza di diritto).

Bisogna sempre temperare l'esigenza di equa distribuzione degli incarichi con il rapporto fiduciario che deve legare il consulente al giudice, per cui non si può affidare tutto ad un criterio matematico prefissato; mi sembra che l'inciso "senza danno per l'amministrazione della giustizia" sia proprio la valvola di sfogo che permette al sistema di riequilibrarsi,

⁶¹ Non è chiaro, poi, se nell'elenco degli incarichi totali debbano essere ricompresi anche gli incarichi non conferiti nell'ambito di procedimenti civili ordinari, quali ad esempio le nomine di curatori, commissari giudiziali e liquidatori nell'ambito delle procedure concorsuali.

consentendo al giudice di limitare l'assegnazione degli incarichi a quelle persone che, all'interno dell'albo, meritano particolare fiducia sia sotto il profilo tecnico, sia per le impeccabili qualità morali.

Un'ultima prescrizione, introdotta dalla riforma, attribuisce al presidente del tribunale il compito di garantire che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, anche a mezzo di strumenti informatici. Ciò potrà essere realizzato, ad esempio, con l'inserimento di apposita sezione nel sito internet che ormai quasi tutti i tribunali hanno⁶².

4.1. I termini di deposito della relazione

Decisamente più importante è la modifica introdotta nell'art. 195; inizialmente, nel progetto del Governo, vi era la previsione di un termine intermedio tra il deposito della ctu e l'udienza successiva, per il deposito di memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente⁶³; sebbene l'intenzione del legislatore fosse quella di accelerare, ancora una volta, il processo, la modifica non sembrava cogliere nel segno. Le memorie di osservazione alla ctu, infatti, non hanno altro scopo che quello di richiamare il ctu a chiarimenti ovvero di sollecitare una rinnovazione o un supplemento di ctu, il che comporta spesso la necessità di uno o più rinvii con l'audizione del consulente del giudice o con l'effettuazione di onerosi supplementi. Negli altri casi, quando le memorie sono semplici argomentazioni critiche, senza finalità ulteriori sullo svolgimento dell'istruttoria, queste possono trovare posto nelle memorie conclusionali o nella discussione orale della causa, senza bisogno di un termine apposito.

Recependo le indicazioni contenute nel parere dell'Associazione Nazionale Magistrati⁶⁴, le commissioni riunite del Senato – in sede di esame

⁶² Siti che sono stati creati soprattutto per gli adempimenti collegati alle espropriazioni. A Torino, ad esempio, il sito ufficiale del Tribunale e della Corte d'Appello è stato inaugurato il 7.05.2009.

⁶³ Vale la pena rilevare che per la prima volta trovavano riconoscimento normativo le memorie di osservazione alla ctu, prima rimesse alla prassi e dunque all'autorizzazione discrezionale del giudice.

⁶⁴ Ove si legge, tra l'altro, che "L'art. 191 introduce una norma senza dubbio condivisibile, che riproduce una prassi abbastanza consolidata presso i tribunali. In reazione all'art. 195 si ravvisa, invece, necessario anticipare il momento del contraddittorio dei ctp, che deve naturalmente collocarsi all'interno delle operazioni peritali, per quanto concerne gli aspetti tecnici. Allora, sembra maggiormente rispondente ad un'ottica semplificatoria ed acceleratoria, prevedere che le osservazioni alla ctu debbano essere fatte necessariamente prima del deposito definitivo della relazione. Il ctu, cioè, al termine delle operazioni in contraddittorio con i ctp dovrà predisporre una relazione provvisoria da inviare (possibilmente per posta elettronica) ai ctp, concedendo termine

del pdl S1082, nel testo trasmesso dalla Camera – hanno ulteriormente modificato il testo dell'art. 195, che ora così dispone: “*La relazione deve essere **trasmessa dal consulente alle parti** costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza **il giudice fissa il termine** entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la **relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse**”.*

E' stato dunque previsto un termine interno alle operazioni peritali, per consentire ai consulenti di parte di svolgere le loro osservazioni; trattasi di prassi già sperimentata da alcuni tribunali⁶⁵, che meglio risponde alla giusta esigenza delle parti di far emergere le loro considerazioni critiche sui giudizi espressi dal ctu. Nel verbale di giuramento, dunque, il giudice deve indicare al consulente d'ufficio:

- un primo termine, entro il quale costui deve inviare alle parti una relazione provvisoria, per il loro esame;
- un secondo termine per far pervenire al consulente d'ufficio le (eventuali) memorie critiche dei consulenti di parte;
- un terzo termine, con scadenza anticipata rispetto all'udienza di rinvio (di modo che sia le parti, sia il giudice, possano prenderne visione per tempo), entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione conclusiva; questa dovrà necessariamente contenere le osservazioni delle parti e la sintetica “risposta” del consulente d'ufficio.

Questo meccanismo consente di anticipare le discussioni che normalmente si aprivano all'udienza successiva al deposito e che spesso comportavano ulteriore attività istruttoria; inoltre, riconduce le osservazioni dei consulenti di parte nell'ambito suo proprio, e cioè nel contraddittorio con l'ausiliario tecnico del giudice. Tra l'altro, in questo modo, le perplessità delle parti trovano immediata risposta nella relazione finale del consulente.

5. Conclusioni

Come si è visto, il legislatore ha inteso fare uno sforzo concreto – sebbene disorganico – per contribuire, da parte sua, alla velocizzazione del processo

(7-15 gg.) per il deposito di memorie di osservazioni. Scaduto il termine, il CTU redigerà la relazione finale e definitiva, in cui risponderà anche alle osservazioni delle parti”.

⁶⁵ Tra cui il tribunale di Mondovì, la cui esperienza è servita come base per elaborare il testo che la Commissione interna dell'ANM, competente per materia, ha proposto alla Giunta e che è stata poi trasmessa al Ministro di Giustizia, quale proponente del disegno di legge.

civile; il risultato che ne è conseguito non è il migliore che si poteva aspettare, ma neanche il peggiore. Ma la stagione riformista non è finita, perché la miniriforma contiene in sé il seme della prossima produzione legislativa; l'art. 54 del d.d.l. C1441-bis-B (ora al Senato per la definitiva approvazione, con la sigla **S1082-B**) attribuisce, infatti, una delega al Governo per la **riduzione e semplificazione dei procedimenti civili**. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

La parte più importante della delega (costituzionalmente necessaria, ai sensi dell'art. 76 Cost.) è quella che individua i **principi e criteri direttivi**, che sono i seguenti:

a) restano fermi i criteri di **competenza**, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale, sono ricondotti ad uno dei seguenti **tre modelli processuali** previsti dal codice di procedura civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal Libro II, Titolo IV, Capo I, del codice di procedura civile (**rito del lavoro**);

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al **procedimento sommario di cognizione** di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-bis, del codice di procedura civile (resta tuttavia esclusa, per tali procedimenti, la possibilità di conversione nel rito ordinario);

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al Libro II, Titoli I e III, ovvero Titolo II, del codice di procedura civile (**rito ordinario**).